

ATTO MODIFICATIVO

**alla CONVENZIONE QUADRO del 9 giugno 2020,
in sostituzione dell'Atto modificativo n. 3 del 29 dicembre 2021.**

TRA

Il **Ministero della Transizione Ecologica - MiTE** (nel seguito anche denominato “Ministero “ o “le Parti”, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dalla **dott.ssa Maria Carmela Giarratano**, nella sua qualità di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), dall’**ing. Laura D’Aprile**, nella sua qualità di Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS), dalla **dott.ssa Rosaria Fausta Romano**, nella sua qualità di Capo del Dipartimento energia (DiE) e dal **dott. Paolo D’Aprile**, nella sua qualità di Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”, con sede in Roma, Via Calabria n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA 04681091007, legalmente rappresentata dall’**ing. Carmelo Gallo**, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A. il 9 giugno 2020, avente scadenza il 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il cui articolo 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128/2021, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali e che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE);

CHE ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del suddetto d.P.C.M. n. 128/2021, il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- ✓ Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA);
- ✓ Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC);

- ✓ Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI);
- ✓ Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM).

CHE ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del d.P.C.M. 128/2021, il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:

- ✓ Direzione generale economia circolare (EC);
- ✓ Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);
- ✓ Direzione generale valutazioni ambientali (VA);

CHE ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del d.P.C.M. 128/2021 il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:

- ✓ Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS);
- ✓ Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE);
- ✓ Direzione generale incentivi energia (IE);

CHE ai sensi del Decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 novembre 2021, n. 492, è stata istituita presso il Ministero l'Unità di Missione per il PNRR articolato nei seguenti due uffici di livello dirigenziale generale:

- ✓ Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- ✓ Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico;

CHE ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del d.P.C.M. 128/2021, il Ministero si avvale delle società *in house* per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione *in house* nonché delle società controllate, di enti e agenzie vigilate;

VISTO l'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, come modificato dall'articolo 17-*quinquies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede solo a decorrere dall'anno 2026 l'obbligo di progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza tecnico-specialistica in materia ambientale;

CONSIDERATO che la soluzione dell'affidamento *in house* consente di coprire completamente le diverse esigenze di assistenza tecnica che coinvolgono l'intero spettro operativo dell'Amministrazione ambientale non essendo in questione la fornitura di una specifica assistenza tecnica ad un settore determinato, ma la generale assistenza tecnica all'intera gestione operativa del Ministero, sin qui adeguatamente garantita dalla Società *in house*;

VISTO l'articolo 10 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e, in particolare, il comma 2, lett. B, relativamente alla rendicontazione dei costi indiretti;

CHE in data 29 dicembre 2021 è stato sottoscritto l'Atto modificativo alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, prot. DIPENT REGISTRO ACCORDI e CONTRATTI. R. 0000003 del 29 dicembre 2021, approvato con decreto dipartimentale n. 75 del 30 dicembre 2021, ammesso alla Registrazione della Corte dei Conti il 14 gennaio 2022 al n. 55,

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 2, dell'Atto modificativo alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 secondo cui l'*“atto modificativo potrà essere aggiornato con riferimento alla definizione dei costi indiretti previo espletamento di un monitoraggio delle spesa al 30 giugno 2022 con riferimento all'andamento della spesa per l'esercizio 2021 e ai costi sostenuti, anche attraverso apposite interlocuzioni con gli organi del collegio sindacale della Sogesid”*;

Richiamate le interlocuzioni incorse tra il MITE e la Sogesid spa in merito alla valorizzazione dei costi indiretti sulle commesse del MiTE, in base ai dati di bilancio 2021, per la definizione del relativo tasso forfettario, ed in particolare, le note inoltrate da Sogesid registrate al prot. MiTE rispettivamente al n. 0077714 del 21-06-2022, al n. 0096503 del 02-08-2022, al n. 0118232 del 28-09-2022, nonché le note MITE prot. n. 0090472 del 20-07-2022, prot. n. 0117777 del 27-09-2022, prot. n. 0119966 del 30-09-2022;

VISTA la nota della Sogesid spa, registrata al prot. Mite al n. 0121805 del 4-10-2022 con la quale, tra l'altro, comunicava a questo Dicastero l'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, della Convenzione stipulata con il MIMS, contenente un tasso forfettario dei costi indiretti pari al 22,93%;

VISTA la nota del DiAG prot. n. 126026/MiTE del 12 ottobre 2022 con la quale ha informato la Sogesid S.p.a. dell'esito del calcolo, effettuato dal Ministero vigilante, sulla base documentazione trasmessa dalla Società, circa la valorizzazione dei costi indiretti da applicare alle commesse MITE e dal quale è risultato una percentuale pari al 21,968% che, arrotondato alla seconda cifra decimale, diviene pari al 21,97%;

CONSIDERATO di dover provvedere alla predisposizione dell'*“Atto modificativo”* alla Convenzione quadro attualmente vigente tra il MiTE e la *“Sogesid S.p.a.”*, con scadenza al 31 dicembre 2023, in sostituzione dell'Atto modificativo n. 3 del 29 dicembre 2021, che tenga conto dell'estensione dell'erogazione dei servizi tecnico-specialistici resi dalla *“Sogesid S.p.a.”*, anche alle strutture dell'Unità di Missione per il PNRR di questo Ministero nonché dell'aggiornamento del tasso forfettario al 21,97% dei costi indiretti da applicare alle commesse MITE;

Articolo 1 **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Il presente Atto annulla e sostituisce l'Atto modificativo sottoscritto in data 29 dicembre 2021, prot. DIPENT REGISTRO ACCORDI e CONTRATTI. R. 0000003 del 29 dicembre 2021.

Articolo 2 **(Oggetto)**

1. Il presente Atto modifica l'art. 2 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, con scadenza al 31 dicembre 2023, e lo sostituisce come segue:
“1. Il presente Atto modificativo ha per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, tenuto conto della riorganizzazione recata dal D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 e dal Decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 novembre 2021, n. 492, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle

modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società, a valere sui fondi ordinari di competenza del Ministero.”

Articolo 3 *(Ambiti di intervento)*

1. Il presente Atto modifica l'art. 3 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 come segue:
“1. La Sogesid S.p.A. garantirà i servizi tecnico-specialistici richiesti dal Ministero, nelle sue diverse articolazioni e specificatamente al Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), al Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS), al Dipartimento energia (DiE) e all'Unità di Missione per il PNRR, nelle materie di competenza delle stesse, fermi restando i compiti istituzionali svolti ordinariamente dal Ministero.
2. In particolare, la Sogesid S.p.A. si impegna a fornire, in ragione delle proprie specifiche competenze, i servizi tecnico-specialistici a favore del Ministero alle condizioni precisate nei successivi articoli nella Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e in specifici Piani Operativi di Dettaglio.
3. In particolare, i servizi tecnico-specialistici richiesti alla Sogesid S.p.A. afferiscono alle seguenti materie:
 - a) *innovazione tecnologica e comunicazione;*
 - b) *attività europea ed internazionale in campo ambientale;*
 - c) *patrimonio naturalistico e mare;*
 - d) *economia circolare;*
 - e) *uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche;*
 - f) *valutazioni ambientali;*
 - g) *infrastrutture e sicurezza;*
 - h) *competitività ed efficienza energetica;*
 - i) *incentivi per l'energia;*
 - j) *attività di supporto al PNRR.*
4. Il servizio tecnico specialistico si svilupperà nelle linee di azione precisate in specifici Piani Operativi di Dettaglio di cui al successivo articolo 7.
5. Eventuali ulteriori attività che si renderanno necessarie potranno essere sviluppate nell'ambito delle singole convenzioni attuative.
6. Nell'ambito dei servizi assicurati presso ciascuna Direzione Generale, fermo restando la possibilità dei Dipartimenti di sottoscrivere apposite convenzioni attuative afferenti, tra l'altro, alle tematiche di cui al comma 3 del presente articolo, potranno essere individuate fino a due unità di personale che operino presso i Dipartimenti stessi di appartenenza al fine di garantire il necessario raccordo e coordinamento.
7. Le convenzioni attuative sottoscritte dalle Direzioni Generali o dai Dipartimenti con la Società potranno avere efficacia anche pluriennale, entro i limiti di durata del presente Atto della Convenzione Quadro del 9 giugno 2021 in corso di validità fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali modifiche ed integrazioni, apportate alla Convenzione quadro del 9 giugno 2020 ”.

Articolo 4 **(Organizzazione del lavoro)**

1. Il presente Atto modifica l'art. 7 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e lo sostituisce come segue:
 1. Il servizio tecnico specialistico si svilupperà nelle linee di azione precisate nelle Convenzioni attuative, di cui si allega lo schema tipo, secondo modalità organizzative ed operative stabilite autonomamente dalla Sogesid S.p.A., che assume il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività e il potere direttivo sul personale impiegato, garantendo il risultato del servizio fornito.
 2. Il Piano Operativo di Dettaglio dovrà contenere in particolare secondo lo schema allegato al presente Atto aggiuntivo:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 3;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi, il massimale di spesa ed il relativo cronoprogramma.
 3. La Sogesid S.p.A., per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, utilizza personale prioritariamente assunto a tempo indeterminato e determinato, già contrattualizzato alla data di sottoscrizione del presente Atto dalla stessa Società, ricorrendo, previa ricognizione interna e laddove necessario ai fini del completamento dei gruppi di lavoro previsti dalle Convenzioni attuative nonché nell'ambito di un ordinario turnover aziendale, al reclutamento mediante procedura selettiva, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 4. Al personale Sogesid di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 39/2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità nonché dei vigenti Codice Etico e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società nonché le disposizioni del vigente Codice di comportamento del personale e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero della Transizione Ecologica. A tale scopo detto personale, prima dell'inizio delle attività da svolgere presso il Ministero e comunque con cadenza periodica, dovrà rendere a Sogesid S.p.A. apposita dichiarazione che sarà trasmessa dalla Società annualmente al Ministero stesso.
 5. Al fine di prevenire concrete situazioni di conflitto di interesse, la Sogesid S.p.A., per la realizzazione delle attività richieste dal Ministero, non utilizzerà personale che abbia rapporti di parentela, fino al secondo grado compreso, o di coniugio con personale di ruolo in servizio presso le strutture interessate del Ministero stesso, le quali a tale scopo forniranno, a richiesta della Società, le informazioni aggiornate in proprio possesso. In ogni caso la Sogesid vigila costantemente sul personale utilizzato nella cornice della presente Convenzione, al fine di prevenire e/o evitare ogni situazione di conflitto di interesse anche potenziale.”
 6. In considerazione della tipologia di servizi tecnico-specialistici garantiti dalla Sogesid S.p.A. in attuazione del presente atto, la medesima Società si impegna a eseguire le prestazioni richieste anche secondo modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”), nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Regolamenti adottati in materia dall'Amministrazione.

Articolo 5 *(Risorse)*

1. Il presente Atto modifica l'art. 9 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e lo sostituisce come segue:
"1. Le Convenzioni attuative trovano copertura sulle risorse di bilancio per gli esercizi 2022 e 2023 e potranno essere stipulate per l'analoga durata della convenzione quadro, salvo eventuali modifiche ed integrazioni della Convenzioni Quadro."

Articolo 6 *((Criteri di rendicontazione dei costi))*

1. Il presente Atto modifica l'art. 10, comma 2 lettera B della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e lo sostituisce come segue:

B. Costi indiretti

si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività. Per la rendicontazione di tali costi si utilizzerà la metodologia forfettaria così come disposto dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013.

Sui risultati di Bilancio dell'esercizio 2021, in base alla formula di calcolo si addivene alla percentuale tasso forfettario dei costi indiretti sulle attività convenzionali:

$$\text{Tot. Costi Indiretti} / \text{Tot. Costi Diretti} = 7.607.254,10 / 34.628.596,80 = 21,968\%$$

che, arrotondato alla seconda cifra decimale, diviene pari al 21,97%.

Ai costi indiretti da applicare alle commesse MITE sarà applicato il tasso forfettario pari al 21,97%, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto modificativo.

Articolo 7 *(Durata e decorrenza della Convenzione)*

1. Il presente Atto modificativo decorre a far data dalla sottoscrizione del presente atto modificativo e fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali modifiche ed integrazioni della Convenzioni Quadro.

Articolo 8 *(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non disciplinato dal presente Atto aggiuntivo, valgono tutte le disposizioni previste nella Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, in corso di validità fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali modifiche ed integrazioni della Convenzioni Quadro.
2. I Referenti per il Ministero per la presente Convenzione Quadro sono il Capo Dipartimento del Dipartimento DiAG, il Capo Dipartimento del Dipartimento DiSS, il Capo Dipartimento del Dipartimento DiE, il Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR o un delegato all'uopo individuato.
3. Referente della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione Quadro è il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.

Il Capo Dipartimento DiAG

Maria Carmela Giarratano

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Capo Dipartimento DiSS

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Capo Dipartimento DiE

Rosaria Fausta Romano

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Capo Dipartimento Unità di Missione PNRR

Paolo D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**Il Presidente e Amministrazione Delegato della
Sogesid S.p.A.**

Carmelo Gallo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)